



COMUNE DI OSSI

(Città Metropolitana di Sassari)

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)
C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904 - Tel. 0793403100
Pec: protocollo@pec.comuneossi.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 149 del Reg.

Data 16-10-2025

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 602/2025 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZ. STACCATA DI SASSARI N. 3.

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di ottobre con inizio alle ore 12:45, nella sala Giunta presso la Casa Comunale, convocato per determinazione del Presidente, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA	P/A
Lubinu Pasquale	Sindaco	P
Canu Antonino	Vice Sindaco	P
Cau Angelino	Assessore	P
Serra Maria Laura	Assessore	A
Giuranna Tatiana	Assessore	P
Campus Maria Franca	Assessore	P

PRESENTI n. 5 **ASSENTI** N° 1

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Dott. Pasquale Lubinu, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Sanna.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la società Italcementi Spa, con ricorso in appello depositato presso la Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, (già Commissione Tributaria Regionale), ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, Sez.3 – n. 120/2019 pronunciata il 18/02/2019 di rigetto proposto dalla stessa Soc. Italcementi Spa avverso gli avvisi di accertamento ICI/IMU emessi dal Comune di Ossi, in relazione alle annualità dal 2009 al 2014;

RILEVATO CHE la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sardegna, Sez.3, con sentenza n. 602, pronunciata in data 18/12/2023 e depositata il 14/05/2025, ha accolto l'appello interposto dalla sopracitata Società.

PRESO ATTO che con la suddetta Sentenza n. 602/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II

Grado della Sardegna:

- ha accolto l'appello della società Italcementi S.p.A, annullando gli atti impugnati;
- ha condannato il Comune di Ossi al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti;

RAVVISATA, dunque, la necessità di impugnare la sentenza suddetta, promuovendo ricorso alla Corte di Cassazione per sostenere la legittimità della propria pretesa, stante l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte appellante, anche in considerazione dell'esito favorevole al Comune del giudizio di primo grado emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari;

DATO ATTO dell'assenza, all'interno dell'organico dell'Ente, di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dato atto che il competente responsabile del settore, con l'espressione del positivo parere sulla proposta, manifesta altresì la volontà che l'ente promuova il ricorso a tutela dei propri interessi;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adottare apposito atto di Giunta con il quale:

- conferire atto di indirizzo al Responsabile del Settore I° - Finanziario, Tributi, Personale, Segreteria e Sistemi Informatici, al fine di nominare un legale per la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- autorizzare il Sindaco a presentare ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione competente avverso la citata sentenza dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sardegna n. 602/2025, conferendogli incarico di rilasciare al professionista nominato apposita procura ad item;

RICHIAMATO l'art. 56 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che esclude l'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ai servizi legali concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

DATO ATTO che il presente atto deliberativo è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Comune per il triennio 2025-2027 e che, pertanto, non si ravvisano casi di inammissibilità e improcedibilità ai sensi dell'art.170, comma 7, del TUEL e dell'art.9 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, c.1, del D. Lgs. N° 267/2000 e smi;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROMUOVERE ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 602/2025, pronunciata in data 18.12.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sardegna, sez. 3, e depositata in data 14.05.2025, con la quale è stato accolto l'appello presentato dalla Società Italcementi S.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari n. 120/2019 che ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento ICI/IMU emessi e

notificati dall'Ente relativamente alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore a stare in giudizio nel procedimento tributario per cassazione di cui sopra e sottoscrivere il mandato ad litem;

DI IMPARTIRE al Responsabile del Settore I° - Finanziario, Tributi, Personale, Segreteria e Sistemi Informatici, del Comune la direttiva finalizzata alla predisposizione dei provvedimenti relativi alla nomina di un Avvocato per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui sopra;

DARE ATTO che la conseguente spesa, valutata presuntivamente in circa € 10.000,00, è disponibile sul cod. PEG 10113/15 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 esercizio 2025 e che sarà definitivamente quantificata con determinazione di impegno di spesa dal competente responsabile di settore contestualmente al provvedimento di nomina del difensore dell'ente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere alla nomina del difensore ed alla predisposizione degli atti difensivi, con separata votazione unanime,

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 134, c.4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Sindaco

Dott. Pasquale Lubinu
(Documento informatico firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale

Francesco Sanna
(Documento informatico firmato Digitalmente)
